



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

D2.01 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PROGRAMMAZIONE DELLE OO.PP. - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO STRADALE

ORDINANZA NUM. GENERALE N. 60 DEL 31/01/2025

Numero di Servizio 11 / 2025

OGGETTO: : S.P.4/I AL KM 9+945 DEL TRATTO CHE SI DIPARTE DA SANTA VENERINA PIAZZA MUNICIPIO A LOC. CODAVOLPE CIV. 84, IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSO DELLA A.18.

TRASMISSIONE DI ORDINANZA DI PROROGA ORD. N.1 DEL 09/01/2024
ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO A TEMPO DETERMINATO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- Il D.L 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni. (Nuovo Codice della Strada)
- Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S)
- Il Decreto Ministeriale 05/11/2011 N. 6792 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”.
- Il Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.
- L’art. 51 dello Statuto dell’Ente;
- L’art. 28 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente.

PREMESSO che:

- Perviene all’Ufficio Segnaletica Stradale di questo Servizio Viabilità dal Consorzio per le Autostrade Siciliane Direzione Area Tecnica e di Esercizio, la richiesta verbale di proroga di PROROGA dell’Ordinanza n.1 del 09/01/2024 di chiusura al transito della strada provinciale 4/I a tutti i veicoli al km 9+945, del tratto della SP 4/I, in corrispondenza del sottopasso della A18 (km 60+010, Messina-Catania) di competenza del CAS, ricadente nel territorio del Comune di Santa Venerina;
- L’emissione dell’Ordinanza di proroga viene richiesta in quanto non si potranno effettuare i

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

lavori nei tempi previsti dall'Ordinanza n. n.1 del 09/01/2025 che prevedeva la fine lavori al 31/01/2025 a seguito delle giornate di pioggia intensa a cui è stata interessata tutta la provincia di Catania. I lavori previsti sono lavori di riqualificazione ed integrazione dei sistemi di sicurezza stradale (barriere longitudinali), terminali e transizioni, varchi apribili), collocati sulle opere d'arte di proprietà del CAS, CUP: B47H18003030005 – GIG: 894929C64. Nelle more di eseguire i detti lavori, secondo quanto previsto nella nota del CAS: è necessario chiudere al transito al km 9+945 del tratto della S.P.4/I, con istituzione di un senso unico alternato, supportati da n. 2 movieri, a cura dell'impresa appaltatrice, RTI "IMEVA Spa-ITAL SEM Srl", che garantiranno la minimizzazione delle interferenze con la viabilità provinciale .

- Al fine di consentire la corretta circolazione stradale e la prosecuzione di detti lavori lungo la sopracitata strada provinciale che saranno prorogati dalla data del 31/01/2025 dalle ore 07:00 alle ore 18:00 del 15/02/2025, questo Ufficio Segnaletica Stradale provvede alla predisposizione della presente Ordinanza.

VERIFICATO che:

LA S.P. 4/I si diparte da Trecastagni via Vittime delle Foibe a Monterosso sulla S.P. 8/IV, da Fleri a Santa Venerina a Piazza Municipio, da Santa Venerina Piazza Municipio a loc. Codavolpe civ. 84. E interessa i territori dei comuni di Trecastagni (CT) , Viagrande (CT), Zafferana (CT), Santa Venerina (CT).

- **Il tratto interessato alla presente Ordinanza è il tratto della S.P. 4/I da Santa Venerina (CT) Piazza Municipio a loc. Codavolpe civ. 84** ed interessa il territorio del Comune di Santa Venerina.

CONSIDERATO che:

- Il tratto interessato risulta essere strada di collegamento tra lo svincolo autostradale di Giarre, il Comune di Giarre e l'abitato del Comune di Santa Venerina, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione stradale, risulta necessario aderire alla richiesta di limitazioni al transito lungo il tratto di S.P.4/I, in corrispondenza del ponte;
- in conseguenza di tali limitazioni al transito risulta necessario collocare adeguata segnaletica utile alla sicurezza della circolazione,
- gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti nel tratto di strada in questione debbono essere legittimati da Ordinanza motivata emessa ai sensi dell'art. 5 comma 3 del C.d.S.
- per il tratto di S.P.4/I interessato, ricadente all'esterno del centro abitato del comune di Santa Venerina, delimitato ai sensi dell'art. 4 del C.d.S., l'emissione di tale Ordinanza spetta a questa Città Metropolitana, Ente proprietario della strada, nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lettera *b*) del C.d.S.;

- **RITENUTO** che:

allo stato attuale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario" si ritiene necessario aderire alla suddetta richiesta.

ATTESO che:

la chiusura al transito, nonché la limitazione della velocità a **20** km/h sono necessari per consentire, in condizioni di massima sicurezza la regolare circolazione stradale.

VISTI:

- gli articoli n° 5, 6, 21 e dal 38 al 42 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n° 285 del 30/4/1992 e successive modifiche ed integrazioni);
- gli articoli da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni);
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

ORDINA

ai sensi dell'art. 5 comma 3 e nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lett. a) e b) del C.d.S., del Codice della Strada vigente, la **PROROGA dell'Ordinanza n.1 del 09/01/2024 che prevede sulla “S.P.4/I ” al km 9+945 del tratto che si diparte da Santa Venerina Piazza Municipio a loc. Codavolpe civ. 84, in corrispondenza del sottopasso della A.18; dal giorno 31/01/2025 dalle ore 07:00 alle ore 18:00 del 15/02/2025**

- 1) **La ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO a tempo determinato, a tutti i veicoli.**
- 2) **l'istituzione del limite di velocità di 20 km/h;**
- 3) **l'obbligo per i conducenti di tenere un comportamento prudente conseguenza della segnaletica verticale di pericolo (ai sensi e nel rispetto dell'art. 39 comma 1, lett a) del C.d.S**

Il Traffico verrà regolamentato con la presenza di n. 2 movieri, dalla ditta esecutrice dei lavori.

I lavori verranno eseguiti dalla Ditta Appaltatrice RTI “IMEVA Spa-ITAL SEM Srl”, sotto la direzione del CAS, responsabile dell'applicazione della seguente Ordinanza, in ottemperanza di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento del C.d.S. La segnaletica verticale temporanea necessaria per indicare il senso unico alternato e i lavori, sarà predisposta, a cura della Ditta sotto la direzione del Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza, che si faranno carico della opportuna vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità.

L'apertura del cantiere stradale, dovrà avvenire collocando conforme ed idonea segnaletica stradale, che comporterà:

- La collocazione nel tratto interessato dai lavori, in maniera appropriata alla situazione di fatto dei luoghi ed alle situazioni specifiche, di tutta la segnaletica stradale temporanea conforme a quella di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002, con i criteri di sicurezza di cui al D.I. del 22/01/2019, necessaria a regolare la circolazione pedonale e veicolare e di mantenerla in efficienza per tutta la durata dei lavori stessi.
- La delimitazione dell'area di cantiere, mediante idonei manufatti che ne impediscano l'ingresso accidentale anche pedonale.
- L'eventuale copertura o rimozione della segnaletica stradale permanente, in contrasto con la nuova regolamentazione adottata a garanzia dell'esecuzione dei lavori e suo ripristino a fine lavori.

- Il posizionamento nei tratti stradali delle vie che si approssimano all'area di cantiere, di adeguati segnali di preavviso di lavori in corso, limitazioni nonché di indicazione delle deviazioni conseguenti e degli itinerari alternativi per il traffico veicolare.
La segnaletica verticale necessaria sarà predisposta, a cura della Ditta Mammana Michelangelo di Castel di Lucio, Messina, sotto la direzione del CAS, la quale si farà carico della opportuna vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità.

Tutti i segnali dovranno essere conformi alle relative Tabelle, Modelli e Figure degli Allegati al Titolo II del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni) e saranno di tipo normale, fatta salva la possibilità di deroga prevista all'art. 80 comma 3 del Regolamento del Codice della Strada.

Adeguata pubblicità al presente provvedimento sarà data mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio provinciale, nonché nei consueti modi di diffusione, oltre ad essere pubblicizzato nel sito di questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 26/06/2015 n.11.

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada vigente. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada. La presente si trasmette alla Prefettura di Catania, al comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Provinciale nonché al Sindaco del Comune di Santa Venerina ed a tutti gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza.

Può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti ai sensi della Legge 06/12/1971 n. 1034 entro 60 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente, presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni.

La Titolare dell'incarico di EQ n.09

Referente Ufficio Segnaletica Stradale:

Geom. Cinzia Bisicchi

VISTI:

- **Il D.L. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni. (Nuovo Codice della Strada)**
- **Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S)**
- **Il Decreto Ministeriale 05/11/2011 N. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".**
- **Il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.**
- **L'art. 51 dello Statuto dell'Ente;**
- **L'art. 28 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente.**

PREMESSO che:

- Perviene all'Ufficio Segnaletica Stradale di questo Servizio Viabilità dal Consorzio per le Autostrade Siciliane Direzione Area Tecnica e di Esercizio, la richiesta verbale di proroga di PROROGA dell'Ordinanza n.1 del 09/01/2024 di chiusura al transito della strada provinciale 4/I a tutti i veicoli al km 9+945, del tratto della SP 4/I, in corrispondenza del sottopasso della A18 (km 60+010, Messina-Catania) di competenza del CAS, ricadente nel territorio del Comune di Santa Venerina;

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

- L'emissione dell'Ordinanza di proroga viene richiesta in quanto non si potranno effettuare i lavori nei tempi previsti dall'Ordinanza n. n.1 del 09/01/2025 che prevedeva la fine lavori al 31/01/2025 a seguito delle giornate di pioggia intensa a cui è stata interessata tutta la provincia di Catania. I lavori previsti sono lavori di riqualificazione ed integrazione dei sistemi di sicurezza stradale (barriere longitudinali), terminali e transizioni, varchi apribili), collocati sulle opere d'arte di proprietà del CAS, CUP: B47H18003030005 – GIG: 894929C64. Nelle more di eseguire i detti lavori, secondo quanto previsto nella nota del CAS: è necessario chiudere al transito al km 9+945 del tratto della S.P.4/I, con istituzione di un senso unico alternato, supportati da n. 2 movieri, a cura dell'impresa appaltatrice, RTI "IMEVA Spa-ITAL SEM Srl", che garantiranno la minimizzazione delle interferenze con la viabilità provinciale .
- Al fine di consentire la corretta circolazione stradale e la prosecuzione di detti lavori lungo la sopracitata strada provinciale che saranno prorogati dalla data del 31/01/2025 dalle ore 07:00 alle ore 18:00 del 15/02/2025, questo Ufficio Segnaletica Stradale provvede alla predisposizione della presente Ordinanza.

VERIFICATO che:

LA S.P. 4/I si diparte da Trecastagni via Vittime delle Foibe a Monterosso sulla S.P. 8/IV, da Fleri a Santa Venerina a Piazza Municipio, da Santa Venerina Piazza Municipio a loc. Codavolpe civ. 84. E interessa i territori dei comuni di Trecastagni (CT) , Viagrande (CT), Zafferana (CT), Santa Venerina (CT).

- **Il tratto interessato alla presente Ordinanza è il tratto della S.P. 4/I da Santa Venerina (CT) Piazza Municipio a loc. Codavolpe civ. 84** ed interessa il territorio del Comune di Santa Venerina.

CONSIDERATO che:

- Il tratto interessato risulta essere strada di collegamento tra lo svincolo autostradale di Giarre, il Comune di Giarre e l'abitato del Comune di Santa Venerina, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione stradale, risulta necessario aderire alla richiesta di limitazioni al transito lungo il tratto di S.P.4/I, in corrispondenza del ponte;
- in conseguenza di tali limitazioni al transito risulta necessario collocare adeguata segnaletica utile alla sicurezza della circolazione,
- gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti nel tratto di strada in questione debbono essere legittimati da Ordinanza motivata emessa ai sensi dell'art. 5 comma 3 del C.d.S.
- per il tratto di S.P.4/I interessato, ricadente all'esterno del centro abitato del comune di Santa Venerina, delimitato ai sensi dell'art. 4 del C.d.S., l'emissione di tale Ordinanza spetta a questa Città Metropolitana, Ente proprietario della strada, nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lettera b) del C.d.S.;

- **RITENUTO** che:

allo stato attuale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario" si ritiene necessario aderire alla suddetta richiesta.

ATTESO che:

la chiusura al transito, nonché la limitazione della velocità a **20 km/h** sono necessari per consentire, in condizioni di massima sicurezza la regolare circolazione stradale.

VISTI:

- gli articoli n° 5, 6, 21 e dal 38 al 42 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n° 285 del 30/4/1992 e successive modifiche ed integrazioni);
- gli articoli da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni);
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

ORDINA

ai sensi dell’art. 5 comma 3 e nel rispetto dell’art. 6 comma 4 lett. a) e b) del C.d.S., del Codice della Strada vigente, la **PROROGA dell’Ordinanza n.1 del 09/01/2024 che prevede sulla “S.P.4/I ” al km 9+945 del tratto che si diparte da Santa Venerina Piazza Municipio a loc. Codavolpe civ. 84, in corrispondenza del sottopasso della A.18; dal giorno 31/01/2025 dalle ore 07:00 alle ore 18:00 del 15/02/2025**

- 4) **La ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO a tempo determinato, a tutti i veicoli.**
- 5) **l’istituzione del limite di velocità di 20 km/h;**
- 6) **l’obbligo per i conducenti di tenere un comportamento prudente conseguenza della segnaletica verticale di pericolo (ai sensi e nel rispetto dell’art. 39 comma 1, lett a) del C.d.S**

Il Traffico verrà regolamentato con la presenza di n. 2 movieri, dalla ditta esecutrice dei lavori.

I lavori verranno eseguiti dalla Ditta Appaltatrice RTI “IMEVA Spa-ITAL SEM Srl”, sotto la direzione del CAS, responsabile dell’applicazione della seguente Ordinanza, in ottemperanza di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento del C.d.S. La segnaletica verticale temporanea necessaria per indicare il senso unico alternato e i lavori, sarà predisposta, a cura della Ditta sotto la direzione del Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza, che si faranno carico della opportuna vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità.

L’apertura del cantiere stradale, dovrà avvenire collocando conforme ed idonea segnaletica stradale, che comporterà:

- La collocazione nel tratto interessato dai lavori, in maniera appropriata alla situazione di fatto dei luoghi ed alle situazioni specifiche, di tutta la segnaletica stradale temporanea conforme a quella di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002, con i criteri di sicurezza di cui al D.I. del 22/01/2019, necessaria a regolare la circolazione pedonale e veicolare e di mantenerla in efficienza per tutta la durata dei lavori stessi.
- La delimitazione dell’area di cantiere, mediante idonei manufatti che ne impediscano l’ingresso accidentale anche pedonale.
- L’eventuale copertura o rimozione della segnaletica stradale permanente, in contrasto con la nuova regolamentazione adottata a garanzia dell’esecuzione dei lavori e suo ripristino a fine lavori.

- Il posizionamento nei tratti stradali delle vie che si approssimano all'area di cantiere, di adeguati segnali di preavviso di lavori in corso, limitazioni nonché di indicazione delle deviazioni conseguenti e degli itinerari alternativi per il traffico veicolare.
La segnaletica verticale necessaria sarà predisposta, a cura della Ditta Mammana Michelangelo di Castel di Lucio, Messina, sotto la direzione del CAS, la quale si farà carico della opportuna vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità.

Tutti i segnali dovranno essere conformi alle relative Tabelle, Modelli e Figure degli Allegati al Titolo II del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni) e saranno di tipo normale, fatta salva la possibilità di deroga prevista all'art. 80 comma 3 del Regolamento del Codice della Strada.

Adeguata pubblicità al presente provvedimento sarà data mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio provinciale, nonché nei consueti modi di diffusione, oltre ad essere pubblicizzato nel sito di questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 26/06/2015 n.11.

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada vigente. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada. La presente si trasmette alla Prefettura di Catania, al comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Provinciale nonché al Sindaco del Comune di Santa Venerina ed a tutti gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza.

Può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti ai sensi della Legge 06/12/1971 n. 1034 entro 60 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente, presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni.

La Titolare dell'incarico di EQ n.09

*Referente Ufficio Segnaletica Stradale:
Geom. Cinzia Bisicchi*



Istruttore

Cinzia Bisicchia

Il Dirigente del Servizio

GIUSEPPE GALIZIA / ArubaPEC S.p.A.